

informativa p 9

- Ai signori componenti del Consiglio di Amministrazione di KYMA MOBILITÀ s.p.a.
- Ai signori componenti del Collegio Sindacale KYMA MOBILITÀ s.p.a.
- Al Direttore Generale f.f. Dott. Pietro CARALLO
- Al Direttore Tecnico Ing. Mauro PIAZZA
- Al Direttore Amministrativo Dott.ssa Fabiola MENENTI

OGGETTO: STIPULA CONTRATTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO, CONSERVAZIONE, CUSTODIA E CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA DI KYMA MOBILITA' S.p.A., NONCHÈ DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DI TALE DOCUMENTAZIONE.

Il Presidente rende informativa al CdA in merito alla procedura di gara 19/2022, per il servizio di trasferimento, conservazione, custodia e consultazione della documentazione cartacea di kyma mobilita' s.p.a., nonché del servizio di digitalizzazione di tale documentazione:

- con Delibera del CdA n. 28 del 05/04/2023, KYMA MOBILITA' S.p.A. ha deciso di aggiudicare la procedura negoziata 19/2022 in due lotti, alla vs. società Solutika SRL, avendo offerto i prezzi complessivi di € 14.700,00 oltre IVA per il lotto 1 – CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE e di € 104.900,00 per il lotto 2 – DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE.
- Solutika SRL, ha formalmente accettato l'aggiudicazione, producendo, altresì, garanzia definitiva con polizza fideiussoria n 733586384 emessa da Allianz SpA in data 17/04/2023, per l'importo di € 11.960,00.
- Con nota prot. 17395 del 24/10/2023, è stato richiesto all'avv. Fanelli parere pro veritate sull'iter procedurale che ha portato all'aggiudicazione della procedura 19/2022.
- Con parere pro veritate assunto al n. di prot. 18453 del 10/11/2023, l'avv. Fanelli ha suggerito l'annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara, in quanto viziata dall'assenza, nella deliberazione a contrarre, della motivazione della scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (in luogo di quello dell'offerta

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

economicamente più vantaggiosa), ritenuta necessaria in quanto procedura rientrante nell'alveo applicativo dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

- Con nota prot. 1582 del 26/01/2024, è stato richiesto all'avv. Fanelli di compiere ulteriori approfondimenti in merito al parere reso, segnalando dubbi in merito all'applicabilità dell'obbligo di motivazione, previsto dall'art. 95 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in quanto la procedura rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 quale procedura sotto soglia comunitaria, per le quali non sussiste nessun obbligo di motivazione dell'adozione del criterio del prezzo più basso.
- Con nota integrativa a parere pro veritate, assunto al n. di prot. 2755 del 13/02/2024, l'avv. Fanelli ha confermato il parere reso, asserendo l' inapplicabilità dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (che lascia alle stazioni appaltanti libertà di scegliere il criterio di aggiudicazione nella gare sotto soglia comunitaria), in quanto gara rientrante nella disciplina riservata alle gare sopra soglia comunitaria e, quindi, nel disposto dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, avendo un importo a base d' asta di € 233.000, superiore alle soglie comunitarie, ammontanti ad € 215.000 alla data di indizione della procedura per i settori c.d. "ordinari"
- Nel dubbio su tale impostazione dell'avv. Fanelli, in considerazione dell'operatività di Kyma Mobilità nelle attività di cui agli articoli da 115 a 121 dello stesso D.Lgs. 50/2016 (c.d. "settori speciali"), per i quali la soglia di rilevanza comunitaria, alla data dell'indizione della gara, era dell'importo di € 431.000, è stato richiesto parere pro veritate a diverso professionista, l'avv. Claudio Orazio, con nota prot. 3226 del 20/02/2024.
- Con parere pro veritate assunto al n. di prot. 3551 del 23/02/2024, l'avv. Claudio Orazio ha confermato la corretta applicabilità dell'art. art 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 alla procedura di gara, in quanto "contratto sotto soglia comunitaria", rientrante nel range previsto per i settori speciali, e la conseguente assenza di obbligo di motivazione dell'adozione del criterio del prezzo più basso.
- Sulla base dei contenuti di tale parere, in data 23/02/2023 è stato stipulato il contratto con l'impresa Solutika s.r.l., assunto al n. di prot. 3605 del 26/02/2024.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

(avv. Daniele D'Ambrosio)